

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DI PROFESSORI E RICERCATORI DI RUOLO A TEMPO PIENO DI ATTIVITA' DIDATTICA E DI RICERCA PRESSO ALTRO ATENEO (ARTICOLO 6, COMMA 11, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240)

L'Università degli Studi di Verona, con sede legale in Via dell'Artigliere, 8 37129, Verona C.F. 93009870234 - P. IVA 01541040232, legalmente rappresentata dal Rettore Prof. Nicola Sartor, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazioni del Senato Accademico del _____ e del Consiglio di Amministrazione del _____, di seguito indicata anche come **"Università ospitante"**

e

l'Università degli Studi di Padova, con sede legale in via VIII febbraio 1848 n. 2 – C.A.P. 35122 Padova, C.F. 80006480281 - P. IVA 00742430283, legalmente rappresentata dal Rettore, Prof. Rosario Rizzuto, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazioni del Senato Accademico del 05.12.2011 e del Consiglio di Amministrazione del 19.12.2011, di seguito indicata anche come **"Università di appartenenza"**

Premesso che:

- a) l'articolo 6, comma 11, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede che i professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse;
- b) con successivi decreti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (D.M. n. 167 del 26 aprile 2011 e D.M. del 30 gennaio 2014) sono stati fissati i criteri per l'attivazione delle predette convenzioni;
- c) la stipula della convenzione rappresenta uno strumento funzionale al perseguimento di finalità di comune interesse, in un'ottica di sviluppo della reciproca collaborazione e di sempre maggiore interazione e razionalizzazione delle risorse tra Atenei;
- d) la quantificazione figurativa dell'impegno annuo dei professori di 1^a e di 2^a fascia per attività di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue e sulla base dei criteri e modalità stabiliti con regolamenti di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento non meno di 350 ore;
- e) il Dipartimento di Medicina – DIMED dell'Università degli Studi di Padova ed il Dipartimento di Medicina dell'Università degli Studi di Verona hanno approvato, con rispettive apposite deliberazioni, la ripartizione in misura percentuale dello svolgimento di attività didattica e di ricerca presso i due Atenei, da parte del professore associato David Sacerdoti (di seguito indicato anche come "docente"),

SSD MED/09 Medicina Interna, afferente al di Dipartimento Medicina – DIMED dell'Università degli Studi di Padova;

- f) l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, con nota prot. del ha espresso il suo assenso all'attribuzione al prof. David Sacerdoti delle funzioni assistenziali, assumendo gli oneri stipendiali connessi.

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Quanto in premessa specificato costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Finalità

Le parti convengono di instaurare un rapporto di collaborazione nel comune interesse al fine di sviluppare progetti di ricerca, svolgere attività didattica e compiti assistenziali nell'ambito della Medicina Interna indirizzata alle malattie epatiche - ssd MED/09 - con attività nell'ambito dell'epatologia, con particolare riferimento alle inscindibili missioni di didattica, ricerca ed assistenza.

Queste verranno declinate rispetto alla didattica con lo svolgimento di attività didattica per il SSD MED/09 Medicina Interna nei seguenti insegnamenti presso il Corso di laurea in Medicina:

- insegnamento : Patologia generale e Fisiopatologia Clinica III anno, modulo: Patologia e fisiopatologia generale, Lezioni di Fisiopatologia 20 ore;
- didattica pratica di Medicina Interna, VI anno II semestre, insegnamento: Clinica Medica, Geriatria e Terapia Medica 144 ore,

rispetto alla ricerca con attività nell'ambito epatologico e rispetto all'assistenza anche attraverso il potenziamento di Unità di Epatologia.

Art. 3 – Oggetto

L'Università di appartenenza consente al prof. David Sacerdoti, professore di 2^a fascia a tempo pieno presso di essa, di svolgere la propria attività didattica e di ricerca presso l'Università ospitante, secondo le modalità definite agli articoli seguenti.

Il docente ha manifestato, in occasione dell'approvazione del testo della presente convenzione da parte del Consiglio del Dipartimento di Medicina - DIMED in data, il proprio consenso a svolgere, secondo le modalità ivi previste, le attività di seguito indicate.

L'Università di Padova attesta che la presenza del docente suindicato nell'organico dell'Università di appartenenza non è necessaria ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti per l'attivazione dei corsi di studio di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

Art. 4 – Ripartizione dell'impegno annuo

L'impegno annuo del docente si svolge a decorrere dall'a.a. 2018/2019 nella percentuale del 100 % presso l'Università di Verona e comprende lo svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato nonché attività di verifica dell'apprendimento previsti dall'art. 6 della Legge n. 240/2010 e dal *"Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari"* dell'Università di Verona.

Oltre allo svolgimento delle lezioni, il docente provvede:

- al ricevimento e all'assistenza agli studenti;
- a partecipare alle commissioni di verifica del profitto e delle prove finali, costituite per gli appelli previsti, comprese le sessioni straordinarie;
- a compilare e sottoscrivere il registro delle lezioni;
- a registrare gli esami sostenuti dagli studenti in ciascuna sessione.

L'attività di ricerca è svolta dal docente in proporzione all'impegno sopra indicato avvalendosi dei finanziamenti specifici per i progetti in corso e di ulteriori finanziamenti messi a disposizione dall'ateneo di appartenenza e dall'ateneo ospitante, ove scientificamente e gestionalmente possibile.

L'attività assistenziale è svolta dal prof. David Sacerdoti al 100% presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, nel rispetto del vigente *"Protocollo di intesa disciplinante l'apporto della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona alle attività assistenziali del Servizio sanitario regionale del Veneto"*.

Art. 5 – Ulteriori obblighi del docente e competenza disciplinare

Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, il prof. David Sacerdoti, nello svolgimento della propria attività, si attiene a quanto previsto dai codici di comportamento e dalle norme interne di ciascun ateneo.

La competenza disciplinare rimane in capo all'università di appartenenza.

Restano fermi il dovere e la possibilità dell'Università degli Studi di Verona, tramite il Rettore, di segnalare al Rettore dell'Università di Padova eventi e comportamenti potenzialmente rilevanti ai fini disciplinari e viceversa.

Art. 6 – Verifica dei Requisiti

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 270/2004 il professore è conteggiato in proporzione all'attività didattica svolta in ciascuno dei due Atenei.

L'apporto del docente, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità del suo impegno in ciascuna delle due Università.

Art. 7 – Oneri stipendiali

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. b) del D.M. 26 aprile 2011, n.167 l'Università di Verona e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona provvedono alla totale corresponsione al docente degli oneri stipendiali rispettivamente dovuti.

Art. 8 – Valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta ed esercizio dell'elettorato

L'attività didattica e di ricerca svolta dal docente, per i fini di cui all'articolo 6, commi 7 (*autocertificazione e verifica effettivo svolgimento attività didattica e di servizio agli studenti*), 8 (*effetti della eventuale valutazione negativa di cui sopra*) e 14 (*relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte unitamente alla richiesta di attribuzione di scatto stipendiale*) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, è valutata secondo le disposizioni vigenti presso l'Università ospitante.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. 26.4.2011 n. 167 il prof. David Sacerdoti è conteggiato in proporzione all'attività didattica svolta presso l'Università ospitante.

Ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del D.M. 26.4.2011 n. 167, per il periodo di durata della convenzione, il docente esercita il diritto all'elettorato attivo e passivo presso l'Ateneo ospitante.

Art. 9 – Titolarità e portabilità dei progetti di ricerca

Qualora il docente sia responsabile di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di appartenenza, mantiene la titolarità scientifica dei predetti progetti. La portabilità dei progetti e dei relativi finanziamenti può avvenire se è consentita dall'ente finanziatore e in applicazione delle norme vigenti.

Art. 10 – Assicurazione e gestione della sicurezza

Ai sensi del combinato disposto dagli articoli 1, 3, 4, 9 e 127 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", il prof. David Sacerdoti è assicurato nelle forme previste dall'INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali.

Ai sensi dell'art. 10 del D.M. 363/98, le parti concordano che gli obblighi di datore di lavoro e i relativi adempimenti in materia di cui al D.Lgs. 81/2008 competono al datore di lavoro dell'Università ospitante; nello specifico si concorda che:

- a) l'Università di Verona provvede a garantire al professore la formazione in materia di sicurezza prevista dalle disposizioni vigenti;
- b) l'Università di Verona provvede a fornire al professore le informazioni sui rischi e le relative misure di sicurezza ed emergenza adottate presso le sedi di svolgimento delle attività di didattica e ricerca;
- c) la gestione della sorveglianza sanitaria, ove necessaria, compete all'Università di Verona. A tal fine, le parti si impegnano a scambiarsi le informazioni necessarie a definire la cartella personale di esposizione a rischio del professore nelle effettive condizioni operative di svolgimento delle attività.

Il professore è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in particolare gli obblighi dell'art. 20, dei regolamenti e disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione vigenti presso l'Ateneo ospitante.

L'Università di Verona si impegna a segnalare tempestivamente all'Università di Padova, ogni incidente e/o infortunio accaduto al professore durante lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

Art. 11 – Risoluzione

La convenzione può essere risolta unilateralmente da ciascuna delle università firmatarie per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

La convenzione si intende risolta automaticamente nel caso di revoca da parte del docente del proprio accordo a svolgere attività didattica e di ricerca presso l'ateneo diverso da quello di appartenenza ovvero nel caso in cui il docente interessato eserciti l'opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

La risoluzione della convenzione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo ha effetto a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo.

Art. 12 – Durata

La presente convenzione ha durata di un anno e decorre dal 01 febbraio 2019 con scadenza il 31 gennaio 2020.

La convenzione è rinnovabile annualmente fino a un massimo di cinque anni con il consenso del docente e previa deliberazione dei competenti organi accademici degli Atenei coinvolti.

Il rinnovo annuale viene proposto dall'Università di Verona entro il mese di febbraio di ciascun anno e si perfeziona mediante scambio di lettere fra i Rettori dei due atenei.

Per il periodo di durata della convenzione non potranno essere stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del medesimo docente né avviate procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.

Art. 13 – Limite di spesa

Ai sensi del D.M. 30 gennaio 2014 di attuazione dell'art. 6, comma 11, della Legge 240/2010, ai fini della determinazione dei limiti di spesa per il personale, gli oneri stipendiali derivanti dalla convenzione continuano ad essere conteggiati in capo all'ateneo di appartenenza. A tale scopo, copia della convenzione è trasmessa a cura dell'Università di Padova al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 14 – Rinvio

Per quanto qui non espressamente regolato si rinvia alle disposizioni di legge in materia e alla normativa universitaria applicabile.

Art. 15 – Registrazione e spese di bollo

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - codice dell'Amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7

marzo 2005, n. 82 ed è soggetta alla registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Ciascuna Università provvede all'assolvimento dell'imposta di bollo in maniera virtuale (*per l'Università di Padova* autorizzazione rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Padova il 20 febbraio 1991 prot. n. 4443/91/2T; *per l'Università di Verona* autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Verona 2 prot. n. 92266/2005 del 13/01/2006).

Art. 16 – Norme finali

Le parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Qualsiasi pattuizione che integri, modifichi o sostituisca la convenzione sarà valida solo se concordata tra le parti e redatta per iscritto.

Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, al trattamento e alla custodia dei dati e delle informazioni relativamente all'espletamento delle attività della presente convenzione secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e dal Decreto Legislativo 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali) e successive integrazioni e modificazioni.

La gestione giuridica del rapporto di lavoro rimane in capo all'Università di appartenenza, che avrà cura di comunicare all'Ateneo ricevente ogni fatto o evento avente rilievo ai fini della presente convenzione e dell'attività in essa prevista.

Letto, approvato e sottoscritto

Data*

Università degli Studi di Padova
Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto

Università degli Studi di Verona
Il Rettore
Prof. Nicola Sartor

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.